

LINEE GUIDA

PER IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Titolo III - Capo IV della Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione Europea

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

Decreto Ministero sviluppo economico 10 settembre 2010

Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

INDICE

1. Finalità	2
2. Definizioni	3
3. Ambito di applicazione	4
4. Regime giuridico.....	4
5. Contenuto dell'Istanza.....	8
6. Verifica della documentazione e avvio del procedimento.....	11
7. Istruttoria e conferenza di servizi.....	11
8. Autorizzazione unica.....	12
9. Disposizioni in merito alle procedure di esproprio/asservimento	13
10. Verifica di coerenza urbanistica	14
11. Specificazioni relative alle varianti urbanistiche	15
12. Partecipazione dei Comuni nell'ambito del procedimento unico.....	16
13. Disposizioni varie.....	16
14. Principale normativa di riferimento	17
Allegato 1 – Tabella installazioni soggette a SCIA edilizia o Comunicazione	18

1. Finalità

1.1 Le presenti linee guida sono finalizzate a definire lo svolgimento del procedimento relativo all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili così come previsto al titolo III della legge regionale Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonome Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione Europea).

).

2. Definizioni

2.1 Ai fini delle presenti linee guida si applicano le sotto indicate definizioni previste dall'articolo 2 del d.lgs. n. 387/2003, e dalle ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni comunitarie e statali vigenti in materia di energia.

- a) *Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili*: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- b) *Impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili*: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
- c) *Impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta*: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);
- d) *Centrali ibride*: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
- e) *Impianti di micro generazione*: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).
- f) *Elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili*: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
- g) *produzione e producibilità imputabili*: produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- h) *Consumo di elettricità*: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità);

- i) *Gestore della rete*: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l) *Gestore di rete*: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- m) *Impianto di utenza per la connessione*: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
- n) *Impianto di rete per la connessione*: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- o) *Certificati verdi*: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

2.2 L'Autorità procedente competente al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è la struttura organizzativa risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive (Piazza della Repubblica, 15 – 11100 – Aosta).

3. Ambito di applicazione

- 3.1 Le modalità e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure amministrative per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere e le infrastrutture connesse. Tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente.
- 3.2 Le disposizioni di cui alle presenti linee guida si applicano inoltre agli impianti ibridi qualora il produttore dimostri che la producibilità imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili è superiore al 50 per cento della producibilità complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione. Per impianti ibridi si intendono gli impianti che producono energia mediante l'utilizzo di fonti energetiche convenzionali di origine fossile e da fonti rinnovabili.¹

¹ Art. 50, comma 2, della l.r. 13/2015

4. Regime giuridico delle autorizzazioni

- 4.1 La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al punto 3 sono autorizzati a seguito di un procedimento unico² nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa regionale per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il procedimento si conclude con una autorizzazione Unica (A.U.) rilasciata, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le modalità di cui al capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 4.2 Non sono soggetti al procedimento unico gli impianti alimentati da rifiuti, anche qualora questi rientrino nell'ambito delle fonti di cui all'articolo 1³.
- 4.3 Non sono sottoposti alla disciplina di cui al presente articolo i progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale⁴.
- 4.4⁵ Non sono subordinati all'A.U. e sono soggetti a **SCIA edilizia** i seguenti impianti alimentati da fonti rinnovabili:

4.4.1 Impianti fotovoltaici

a) Aveni tutte le seguenti caratteristiche:

- moduli fotovoltaici installati sugli edifici;
- la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;

b) Aveni capacità di generazione inferiore a 20 kW .

4.4.2 Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

a) Aveni tutte le seguenti caratteristiche:

- operanti in assetto cogenerativo;
- una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero 3000 kWt;

b) Aveni capacità di generazione inferiore a 200 kW se alimentati da biomasse;

c) Aveni capacità di generazione inferiore a 250 kW se alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

4.4.3 Impianti di generazione termica alimentati da biomasse aveni capacità di generazione inferiore a 3 MW.

4.4.4 Impianti eolici aveni capacità di generazione inferiore a 60 kW.

² Art. 52 della l.r. 13/2015

³ Art. 51, comma 8, della l.r. 13/2015

⁴ Art. 51, comma 9, della l.r. 13/2015

⁵ Art. 51 della l.r. 13/2015

4.4.5 Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al successivo punto 4.5.4 nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore a 36 mesi.

4.4.6 Impianti idroelettrici aventi capacità di generazione inferiore a 100 kW.

4.4.7 Impianti solari termici.

4.4.8 Impianti geotermici.

a) Aventi capacità di generazione inferiore a 50 kW e corredati di perizia geologica;

b) Aventi capacità di generazione compresa tra 50 kW e 1 MW, previo parere vincolante della struttura organizzativa attività estrattive e rifiuti dell'Assessorato territorio e ambiente.

4.5⁶ Sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa **comunicazione dell'inizio lavori** al Comune territorialmente competente i seguenti impianti alimentati da fonti rinnovabili:

4.5.1 Impianti fotovoltaici

a) Aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

- la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

- gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

b) Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;

- aventi una capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul posto;

- realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

4.5.2 Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

a) Aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- operanti in assetto cogenerativo;

- aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (micro cogenerazione)

b) Aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti

⁶ Art. 51 della l.r. 13/2015

strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

- aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

4.5.3 Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

4.5.4 Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
- installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
- sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi;
- entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi.

4.5.5 Impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche:¹⁵

- realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

4.5.6 Impianti solari termici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

4.5.7 Impianti di generazione di energia termica installati in edifici esistenti e al servizio dei medesimi.

I regimi di cui ai precedenti punti 4.4 e 4.5 sono riepilogati nell'**allegato 1**

4.6⁷ Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina dei precedenti punti 4.4 e 4.5 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.

⁷ Art. 5 comma 3 del d.lgs 28/2011

Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.

5. Contenuto della istanza

- 5.1 La domanda per l'ottenimento dell'A.U. deve essere presentata all'amministrazione procedente sulla base dell'apposita modulistica, in bollo, completa del progetto definitivo⁸ dell'impianto, delle opere ad esso connesse, delle infrastrutture indispensabili e delle opere per il ripristino dei luoghi e di tutta la documentazione tecnica necessaria in una copia cartacea e tre su supporto digitale (contenente la copia degli elaborati conforme agli originali presentati).
- 5.2 I sotto elencati **contenuti minimi dell'istanza** per l'A.U. ai fini della sua procedibilità, sono stabiliti dal Paragrafo 13 della Parte III delle Linee Guida nazionali e dalle disposizioni seguenti.
- a) Progetto definitivo dell'opera;
 - b) Progetto definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio del progetto;
 - c) Relazione tecnica di progetto, riportante:
 - dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, della copia del certificato camerale;
 - descrizione delle caratteristiche, delle modalità di approvvigionamento e provenienza della fonte rinnovabile e analisi della producibilità attesa;
 - descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori;
 - descrizione del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi. (Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale);
 - stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi;
 - Analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche (per potenza > 1MW).
 - d) Documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse (nel caso il titolo giuridico sia diverso dalla piena proprietà, l'effettiva disponibilità è documentata mediante contratto registrato, corredato dell'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori), ovvero, nel caso sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare come meglio specificato nel successivo punto 9; tale documentazione è aggiornata dal proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase di istruttoria;

⁸ Come definito dall'art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 e del capo II del DPR 554/99;

- e) Relazione tecnica di valutazione e verifica della coerenza dell'intervento con la pianificazione comunale, regionale e di settore come meglio specificato nel successivo punto 10;
- f) Progetto per la dismissione dell'impianto (che prevede, alla cessazione dell'attività produttiva: le modalità di rimozione dell'impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse; il ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio e le modalità di smaltimento del materiale dismesso) ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- g) Preventivo per la connessione redatto dal gestore per la rete di distribuzione elettrica (artt.6 e 19 delle Del. AEEG ARG/elt 99/08), esplicitamente accettato. Al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione visti dal gestore della rete di distribuzione elettrica competente;
- h) Documentazione specifica riguardante gli elettrodotti⁹
- corografia in scala non inferiore a 1:25.000, ovvero corografia in scala 1:5.000-1:10.000 estratta dal catasto elettrodotti del territorio interessato, con l'indicazione del tracciato della nuova linea, ovvero planimetria catastale in scala 1:1.000-1:2.000;
 - relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell'impianto, articolata come segue:
 - descrizione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell'impianto;
 - indicazione del numero identificativo della linea esistente alla quale si conetterà la nuova linea, assegnato dalla Struttura Tutela qualità aria e acque dell'Assessorato Territorio e ambiente;
 - scheda tecnica contenente la descrizione del tracciato, la tensione nominale, la massima portata di corrente in servizio normale e la configurazione geometrica dei conduttori (armamento), nonché la tipologia, la dimensione ed i particolari costruttivi dei manufatti (tralicci, pali, ecc.);
 - idonea documentazione fotografica a colori dello stato attuale dell'area o del manufatto oggetto di intervento e delle zone adiacenti dell'area;
 - documentazione tecnica contenente i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto per gli elettrodotti (linee e cabine)¹⁰;
 - nulla osta ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 259/2003 del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni - Ispettorato territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta. (Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto legge n. 179/2012, nel caso di condutture aeree o sotterranee realizzate con cavi cordati a elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore);
 - L'articolo 6, comma 4, della L.r. 08/2012 prevede che il richiedente, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, provveda, a proprie spese, a trasmettere copia dell'istanza al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 111,

⁹ L.r. 8/2011 e dgr 2082/2012)

¹⁰ Legge 22 febbraio 2001, n. 36, DPCM 8 luglio 2003 e del Dm 20 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"

comma secondo, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) con le modalità stabilite dal medesimo ente;

- in caso di elettrodotto aereo, relazione illustrativa ed elaborati grafici che, secondo le indicazioni fornite dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile (ENAC),

[http://www.enac.gov.it/La Regolazione per la Sicurezza/Infrastrutture Aerportuali/Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea/index.html](http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aerportuali/Ostacoli_e_pericoli_per_la_navigazione_aerea/index.html)

[http://www.enac.gov.it/La Normativa/Normativa Enac/Regolamenti/Regolamenti ad hoc/index.html](http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/index.html)

dovranno contenere i seguenti dati:

- Soggetto proprietario del manufatto/impianto;
- Ubicazione (Località, Comune, Provincia);
- Tipologia del manufatto/impianto e caratteristiche costruttive essenziali (struttura e materiali esterni);
- Elevazione massima sul livello medio del mare;
- Localizzazione tabellata della/e installazione/i a sviluppo verticale, espresse in coordinate WGS 84 (gradi, primi, secondi), con indicazione delle quote significative assolute e relative rispetto al suolo, espresse in metri;
- Localizzazione su cartografia IGM a curve di livello in scala 1:10.000 se l'installazione risulta ubicata entro 1 km dall'aeroporto e 1:25.000 se ubicata oltre 1 km;
- In caso di palorci, funivie, palicate, elettrodotti etc. dovrà essere indicato l'andamento altimetrico dell'intero tracciato sia sul livello del mare che sulla quota di campagna;
- In caso di gru, oltre alle coordinate ed all'altezza massima della cuspide, dovrà essere indicata anche l'estensione dello sbraccio ed il tempo previsto di utilizzo;
- In caso di edifici/impianti potenzialmente riflettenti per caratteristiche costruttive (ad esempio pannelli solari) ubicati entro 6 km dall'aeroporto dovrà essere prodotta un'apposita verifica sull'assenza dei fenomeni di abbagliamento ai piloti per la posizione/orientamento di installazione e/o per le caratteristiche antiriflesso certificate dagli stessi;
- In caso di parchi eolici dovranno essere forniti elaborati architettonici/descrittivi degli aerogeneratori e/o torri anemometriche tipo, in scala opportuna. Dovranno essere altresì indicate le quote significative assolute e relative rispetto al suolo dell'estradosso della navicella, l'ingombro massimo in altezza delle pale, nonché la distribuzione plano altimetrica del complesso degli aerogeneratori;
- Indicazioni tecniche delle segnalazioni diurne (cromatiche) e notturne (luminose) delle strutture in elevazione in scala opportuna e in aderenza al regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti (Cap. 4) ed al Manuale ENAC dei criteri di accettabilità degli aiuti visivi aeroportuali

(Circolare ENAC APT13A), disponibili sul sito ENAC. L'eventuale sistema di illuminazione deve fornire adeguate garanzie di continuità di funzionamento e monitoraggio ed essere visibile da tutti gli azimut. Nel caso specifico di aerogeneratori, la visibilità dei segnali deve essere assicurata anche nei casi di fermo delle pale.

Il professionista/tecnico che redige gli atti progettuali assume le responsabilità anche di carattere penale correlate all'attendibilità dei dati forniti agli effetti della sicurezza per la navigazione aerea.

Prima della realizzazione di un manufatto e/o impianto, sarà necessario verificare l'eventuale presenza di infrastrutture aeronautiche (Eli/Aviosuperfici presenti nelle aree limitrofe al fine di evitare possibili interferenze/limitazioni con le attività svolte sulle stesse.

- i) Nel caso in cui l'intervento sia previsto in ambiti soggetti a tutela paesaggistica, relazione paesaggistica ai sensi del d.p.c.m. 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
- j) Impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino; tale cauzione può assumere sia la forma di fideiussione bancaria o assicurativa, sia quella di cauzione reale, tramite deposito in denaro, secondo l'importo stabilito in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;
- k) ove prescritta, documentazione prevista dalla legge regionale 12/2009 per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto;
- l) qualora il progetto presentato sia difforme rispetto a quello esaminato in sede di valutazione di impatto ambientale, le opportune tavole di confronto;
- m) Piano di manutenzione;

Inoltre dovrà essere predisposta la documentazione tecnica specifica richiesta dalla normativa di settore relativa alle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera, quale a titolo esemplificativo:

- a) Relazione sullo smaltimento dei materiali di risulta, predisposta ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) attraverso la compilazione della "*Scheda del bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione*", disponibile sul sito web regionale all'indirizzo <http://leggecasa.partout.it/psixsite/Home/Area%20Riservata/default.aspx>;
- b) Eventuale piano di utilizzo ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo);

- c) Relazione di previsione di impatto acustico, così come riportato all'art. 10 della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico);
- d) Per gli impianti idroelettrici concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico (Decreto del Presidente della Regione e disciplinare di concessione);
- e) Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti), redatta da un archeologo professionista;
- f) Relazione geologica;
- g) Relazione geotecnica;
- h) Studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente;
- i) Relazione forestale.

6. Verifica della documentazione e avvio del procedimento

6.1 Il procedimento unico è avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e conseguente protocollazione delle istanze di autorizzazione. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione minima prevista dal precedente punto 5.2.

6.2 Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione procedente verifica l'esattezza e la completezza della documentazione e, in tal caso, comunica al richiedente, agli Enti interessati e ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenire, l'avvio del procedimento¹¹, che decorre dalla data del timbro di protocollo dell'Amministrazione procedente impressa sulla domanda stessa, ovvero comunica l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta. Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione procedente abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.

Nel caso di procedura espropriativa/asservimento l'Impresa proponente, ai sensi del D.P.R. 327/2001, art. 11, comunica ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenire, l'avvio del procedimento¹² per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

6.3 Relativamente alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti¹³, entro 15 giorni dalla presentazione, l'Amministrazione procedente deve provvedere a pubblicare nel BUR l'avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione per 30 giorni e a richiedere ai Comuni territorialmente interessati la pubblicazione all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dell'avviso di deposito dell'istanza, per l'acquisizione di eventuali osservazioni da parte di terzi.

6.4 I Comuni devono trasmettere all'amministrazione competente copia del referto della pubblicazione di cui al punto 6.3 e, entro trenta giorni, idonea documentazione attestante:

¹¹ Artt. 12 e 13 della l.r. 19/2007

¹² Art. 11 D.P.R. 327/2001

¹³ L.r. 8/2011 e dgr 2082/2012

- la conformità urbanistica dell'intervento (aree dello strumento urbanistico interessate);
- lo stato dei luoghi (descrizione dei luoghi in cui si inserisce l'intervento);
- le interferenze con le infrastrutture a rete esistenti o previste (es. acquedotti, fognature, impianti di illuminazione pubblica, ecc.) e/o con eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico;
- le richieste di costruzione in atto relative al proprio territorio (es. titoli abilitativi in fase istruttoria).

7. Istruttoria e conferenza di servizi

- 7.1 Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di A.U., a seguito della verifica preliminare di cui al punto 6.2, nonché dell'avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste, l'Amministrazione procedente indice la Conferenza dei Servizi, svolta con le modalità stabilite dalla l.r. 19/2007, per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni (compresa quella paesaggistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004), le licenze, i pareri, i nulla-osta, gli assensi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie in base alla normativa nazionale e regionale.
- 7.2 Qualora la realizzazione dell'impianto sia subordinata alla procedura di verifica, di V.I.A o di valutazione di incidenza, i termini per il procedimento unico sono sospesi fino all'acquisizione di parere di compatibilità ambientale o di non assoggettabilità a V.I.A. e/o del giudizio positivo di valutazione di incidenza.
- 7.3 La Conferenza di Servizi è convocata mediante comunicazione trasmessa con raccomandata A/R o Posta elettronica certificata (PEC) al proponente e a tutti gli Enti interessati.
- 7.4 In conferenza il proponente illustra il progetto e gli Enti convocati esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota, ovvero attraverso un proprio rappresentante allo scopo delegato.
- 7.5 Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto.
- 7.6 La procedura di variante dello strumento urbanistico segue quanto previsto dall'articolo 53, comma 3 della LR 13/2015 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei termini previsti per il rilascio dell'A.U..
- 7.7 L'Autorità Procedente provvede alla stesura di un resoconto verbale per ogni riunione della Conferenza di servizi e all'inoltro dello stesso alle Amministrazioni interessate.
- 7.8 In caso di istruttoria negativa al proponente è data comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza¹⁴. Il provvedimento conclusivo di diniego o di rilascio dell'autorizzazione deve indicare le relative motivazioni tecnico e/o amministrative.
- 7.9 Il tempo massimo per la conclusione del procedimento non potrà essere superiore a 90 giorni¹⁵, fatti salvi i tempi di sospensione dovuti alla richiesta di integrazioni o alla conclusione della valutazione di impatto ambientale.

¹⁴ Art. 16 della l.r. 19/2007

7.10 In caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione procedente richiede le necessarie integrazioni documentali. Tale richiesta determina l'interruzione dei termini del procedimento. La mancata produzione della documentazione nel termine indicato al proponente, che non può superare i 30 giorni, comporta l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso il procedimento si intende avviato solo alla data del ricevimento dell'istanza completa.

7.11 Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti linee guida si rimanda alla disciplina prevista dalla legge 19/2007.

8. Autorizzazione unica

8.1 L'A.U. costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell'impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere; l'A.U. determina anche le modalità con le quali il proponente assicura il rispetto dell'obbligo della rimessa in pristino - con l'eventuale riutilizzo dei materiali - dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto a seguito della dismissione dell'impianto medesimo¹⁶.

8.2 Ove occorra, l'A.U. costituisce di per se variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'A.U. non dispone di variante dello strumento urbanistico.¹⁷

8.3 L'A.U. ha durata definita in relazione alla tipologia dell'impianto, fatto salvo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni recepite nell'A.U..

8.4 L'A.U. non è cedibile a terzi se non previo consenso dell'Amministrazione procedente subordinato alla verifica in capo al cessionario della sussistenza dei presupposti previsti dal precedente punto 5.

8.5 L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione.

8.6 L'autorizzazione rilasciata indica il termine di inizio dei lavori. Decorso il termine individuato nell'autorizzazione, la stessa decade.

8.7 L'Amministrazione procedente comunica il provvedimento finale al proponente e a tutte le amministrazioni interessate e provvede a richiederne la pubblicazione sul BUR.

9. Disposizioni in merito alle procedure di esproprio/asservimento

9.1 Come stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*. Pertanto è applicabile la disciplina di cui alla l.r. 11/2004 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta) e al D.P.R. n. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

¹⁵ Art. 52, comma 4 della l.r. 13/2015

¹⁶ Art. 53, comma 1 della l.r. 13/2015

¹⁷ Art. 12, comma 7 del d.lgs 387/2003

9.2 Nel caso il proponente intendesse avvalersi della procedura espropriativa deve indicarlo esplicitamente nella domanda di autorizzazione. Dovrà fornire all'Amministrazione procedente la seguente documentazione¹⁸:

- piano particellare grafico e descrittivo degli immobili da espropriare o asservire e delle aree da occupare temporaneamente corredato del rilievo topografico;
- progetto dei tipi di frazionamento, se necessari, (non ancora approvati dall'Agenzia del Territorio);
- elenco ditte (cartaceo e su supporto informatico) redatto sulle apposite schede fornite dalla Struttura Espropriazioni (reperibili sul sito Internet della Regione: <http://appweb.regione.vda.it/dbweb/espropri/espropri.nsf/CalcoloIndennita?openform&l=ita&>);
- tabella riepilogativa con indicato proprietario, superfici da occupare e/o da espropriare/asservire e relative indennità;
- relazione giustificativa dei criteri estimativi adottati per la determinazione delle indennità di espropriazione/asservire, nonché della stima analitica, per ciascun bene da espropriare, del più probabile valore di mercato e delle indennità di espropriazione/asservimento.

9.3 Il proponente deve inviare con raccomandata A/R o con PEC, almeno trenta giorni prima del rilascio dell'autorizzazione unica, l'avviso dell'avvio del procedimento al proprietario del bene da espropriare o asservire ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001. Nel caso il numero dei destinatari sia superiore a 50 la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informativo della Regione. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto.

Gli interessati possono formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni che saranno valutate dall'Amministrazione procedente ai fini delle definitive determinazioni.

9.4 L'Amministrazione procedente provvede alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione unica sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR.) con effetto di notifica agli interessati, nonché di evidenza pubblica della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

9.5 Divenuto efficace il provvedimento di autorizzazione unica il proponente dell'espropriazione/asservimento trasmette alla struttura organizzativa espropriazioni e patrimonio (Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA) tutti gli elaborati progettuali necessari alla conduzione della procedura acquisitiva, compresa copia delle osservazioni inviate dai proprietari nella fase di elaborazione del progetto (art. 12 l.r. 11/2004), che si concluderà con l'emissione del decreto di esproprio/asservimento.

10. Verifica di coerenza urbanistica¹⁹

10.1 Tutti gli interventi di trasformazione del territorio devono essere coerenti con gli strumenti urbanistici, e pertanto per ogni progetto assentito da leggi di settore deve essere preliminarmente verificata la coerenza urbanistica.²⁰

¹⁸ Art. 12 della l.r. 11/2004

¹⁹ Dgr 12 aprile 2013, n. 628

²⁰ Art. 59, comma 1, lettera c), della l.r. 11/1998

10.2 La verifica di coerenza urbanistica è effettuata dal progettista dell'intervento e allegata alla documentazione di progetto; tale verifica deve considerare i seguenti aspetti:

- coerenza dell'intervento con le norme cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico (PTP);
- coerenza dell'intervento con la disciplina del PRG vigente;
- coerenza dell'intervento con la disciplina della variante generale di adeguamento del PRG al PTP ed alla l.r. 11/1998 adottato (sia come testo preliminare sia come testo definitivo), qualora gli strumenti urbanistici si trovino in regime di salvaguardia (articolo 20, l.r. 11/1998);
- coerenza dell'intervento con il regolamento edilizio;
- coerenza dell'intervento con il piano di classificazione acustica;
- coerenza dell'intervento con le cartografie e la disciplina degli ambiti inedificabili.

10.3 Sulla base di tali parametri è predisposta una scheda tipo²¹, (a disposizione dei progettisti sul sito della Regione) con allegati i seguenti elaborati cartografici:

- estratto della tavola della zonizzazione del piano regolatore vigente, completo di legenda;
- estratto della tavola P4 – zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG, completo di legenda, qualora sia stato adottato il testo preliminare o definitivo della variante generale di adeguamento del PRG al Piano territoriale paesistico (PTP) ed alla l.r. 11/1998;
- ogni altro estratto cartografico di altre tavole che compongono il PRG e che contengono prescrizioni che interessano l'intervento;
- eventuali estratti cartografici di tavole prescrittive di strumenti attuativi, qualora presenti.

10.4 In base agli esiti della verifica di cui al precedente punto 10.2 si configurano i seguenti casi:

a) Progetto Conforme

Laddove l'analisi preliminare di coerenza urbanistica non evidenzia situazioni di contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, la suddetta conformità è verificata dal Comune interessato dalla realizzazione dell'intervento nell'ambito del procedimento, in sede di conferenza dei servizi o in forma scritta. La compatibilità urbanistica è richiamata nell'atto finale del procedimento.

b) Progetto non conforme

Laddove l'analisi preliminare di coerenza urbanistica evidenzia situazioni di contrasto con il piano regolatore o il regolamento edilizio comunale oppure con lo strumento attuativo eventualmente presente, gli elaborati progettuali di cui al punto 10.3, devono essere integrati anche dai seguenti documenti:

- relazione illustrativa degli aspetti in variante al PRG e/o al regolamento edilizio e/o allo strumento attuativo;

²¹ All. B alla dgr 628/2013

- estratto della tavola della zonizzazione del piano regolatore e/o dello strumento attuativo recante l'individuazione dell'area oggetto di intervento campita con la rappresentazione grafica costituita dal simbolo LM individuato con la sigla C17 nella Tabella B – Legende delle cartografie prescrittive e motivazionali della DGR 418/1999 e completa della relativa legenda, che dovrà indicare il numero progressivo dell'intervento in variante e i campi utili all'inserimento degli estremi dell'atto autorizzativo dell'intervento medesimo.

10.5 Si precisa che la delimitazione dell'area di intervento dovrà di norma seguire i confini catastali, seguendo i criteri di perimetrazione delle aree stabiliti dalla DGR 418/1999 relativa ai contenuti delle varianti di adeguamento dei piani regolatori al PTP ed alla l.r. 11/1998. Tali criteri di perimetrazione potranno essere disattesi nel caso in cui l'area d'intervento si configuri come residuale rispetto alla superficie del mappale catastale. All'interno di tale delimitazione trovano applicazione i parametri urbanistico – edilizi stabiliti nel progetto stesso ancorché differenti da quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici, senza richiedere la modifica di altri elaborati prescrittivi.

11. Specificazioni relative alle varianti urbanistiche

11.1²² L'autorizzazione unica costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico. Non necessita di variante la realizzazione di impianti in zone agricole, ovvero in zone già individuate nei PRGC vigenti con destinazione di tipo produttiva.

11.2 L'atto finale del procedimento deve specificare che il progetto dell'intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali e demanda al Comune la fase di pubblicazione della variante stessa. L'amministrazione competente trasmette al Comune gli atti autorizzativi, il progetto nella forma definitiva approvata dalla Conferenza dei servizi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni agli strumenti urbanistici di cui al precedente punto 10, sia in formato cartaceo sia in formato digitale.

11.3 Il Comune quindi:

- provvede ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni cartografiche;
- deposita in pubblica visione, presso la segreteria del Comune, gli elaborati di variante per trenta giorni consecutivi;
- trasmette gli elaborati di variante in copia cartacea e digitale alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

11.4 La variante urbanistica entra in vigore contestualmente all'atto finale della procedura autorizzativa del singolo intervento. Nel caso di dismissione dell'attività dell'impianto, successivamente al ripristino dell'area, per i lotti interessati dovrà essere reintrodotta la destinazione d'uso originariamente prevista dallo strumento urbanistico o individuata una destinazione ad area agricola speciale.

12. Partecipazione dei comuni nell'ambito del procedimento unico

12.1 Il procedimento unico previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 ricomprende il permesso di costruire. Il Comune pertanto può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica dell'opera e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della conferenza di servizi diretta all'approvazione dell'opera.

²² Art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003

- 12.2 A tale riguardo va sottolineato che la giurisprudenza amministrativa ha più volte richiamato l'obbligo dell'Amministrazione dissenziente ad esprimere la propria opposizione con un atto "costruttivo", ovvero non limitandosi ad un mero rigetto, ma cercando di individuare le soluzioni alternative più confacenti al miglior temperamento degli interessi sottesi al procedimento.
- 12.3 Si rammenta che ai sensi del paragrafo 13.4 delle Linee guida nazionali, la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento non possono essere subordinate alla presentazione di preve convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto.
- 12.4 Rimane in capo al Comune l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, se del caso, di opere in cemento armato.

13. Disposizioni varie

- 13.1 Le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze;
- 13.2 Le trasgressioni delle norme ai sensi delle quali l'impianto è autorizzato sono punite con le sanzioni, amministrative e penali, previste da ciascuna legge di riferimento; fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, l'Impresa autorizzata dovrà chiedere all'autorità competente, secondo il bisogno e in relazione al tipo di infrazione, di modificare, integrare o rinnovare l'autorizzazione rilasciata;

14. Principale normativa di riferimento

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

L. 23 luglio 2009, n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152: "Norme in materia ambientale";

D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115: "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";

D.M. 19 febbraio 2007: "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

DM. 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: "Codice dei beni culturali del paesaggio";

D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)";

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonome Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione Europea"

L.r. 28 aprile 2011, n. 8: "Nuove disposizioni in materia di elettrodotti";

L.r. 6 agosto 2007, n. 19: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

L.r. 6 aprile 1998, n. 11: "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";

L.r. 26 maggio 2009, n. 12: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.";

L.r. 2 luglio 2004, n. 11: "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta";

D.g.r. 2 novembre 2012, n. 2082: "Approvazione degli adempimenti e degli aspetti procedurali inerenti alle disposizioni in materia di elettrodotti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8".

Allegato 1

FONTE / TECNOLOGIA	MODALITA' OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE	POTENZA(kW)	PROCEDURA PREVISTA
Fotovoltaico	Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non situati nei centri storici (zona A del P.R.G. comunale) realizzati su superfici esistenti o loro pertinenze	**	COMUNICAZIONE
	Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti	Qualsiasi	SCIA EDILIZA
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti	0 - 20	SCIA EDILIZA
Biomasse	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione)	0 - 50	COMUNICAZIONE
	Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei casi precedenti	50 - 1000	SCIA EDILIZA
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti	0 - 200	SCIA EDILIZA
Gas di discarica, Gas residuati dai processi di depurazione, Biogas	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione)	0 - 50	COMUNICAZIONE
	Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio	**	COMUNICAZIONE
	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei due casi precedenti	50 - 1000	SCIA EDILIZA
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03	0 - 250	SCIA EDILIZA

	non ricadenti nei casi precedenti		
Eolico	Singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. L'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Torri anemometriche per la misurazione temporanea (fino a 36 mesi) del vento realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel primo caso	0 - 60	SCIA EDILIZIA
	Torri anemometriche destinata ad una misurazione del vento oltre 36 mesi	Qualsiasi	SCIA EDILIZIA
Idroelettrico e geotermoelettrico	Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio	**	COMUNICAZIONE
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel punto precedente	0 - 100	SCIA EDILIZIA
Solare termico	Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Qualsiasi	Qualsiasi	SCIA EDILIZIA
Generatori di energia termica	Impianti installati in edifici esistenti e al servizio dei medesimi	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
Geotermico	Impianti corredati di perizia geologica	0 - 50	SCIA EDILIZIA
	previo parere vincolante della Struttura Attività estrattive e rifiuti dell'Assessorato territorio e ambiente	50 -1000	SCIA EDILIZIA